

# **Opinioni, motivazioni, aspettative e formazione nei corsi per avvocati difensori presso il Tribunale per i Minorenni**

**MICAELA RUSSO**

## **ABSTRACT**

L'articolo si divide in due parti: la prima presenta i contributi di autori esperti in materia (Gulotta, Di Nuovo e Grasso, Forza, Michielin, Sergio, Palomba, De Cataldo, Moro, Turri, Panseri, Ricciotti, De Leo, Patrizi, Zara); la seconda i risultati di una ricerca esplorativa condotta dall'autrice volta a descrivere quali fossero gli interessi, le opinioni e la formazione dei partecipanti ai Corsi per avvocati difensori svoltisi nel 2000 presso le sedi di Torino e Milano. Per quanto riguarda il primo, si è svolto presso l'aula di un istituto scolastico, con lezioni di tipo frontale (sapere trasmesso da docente a discente), attribuendo agli intervenuti un ruolo passivo di ascolto. Il secondo ha contemplato invece il cosiddetto "role play" in cui il docente impersona il modello comportamentale al quale il soggetto che apprende può rifarsi.

La ricerca si è svolta mediante l'utilizzo di tre questionari distribuiti nelle aule dei due corsi in diverse fasi temporali: ad inizio, metà e fine corso. Gli obiettivi erano: rilevare eventuali cambiamenti nelle opinioni relative alla conoscenza della sfera dell'età evolutiva dei minori; conoscere il grado di consapevolezza già in possesso dei partecipanti in merito al ruolo attivo destinato ai minori nel nuovo processo penale minorile; comprendere se i soggetti si sentivano prima e dopo il corso in grado di affrontare tale difesa. Il tutto attraverso l'uso statistiche riassuntive e descrittive.

I risultati ottenuti hanno mostrato che gli intervistati si aspettavano di formarsi coniugando gli aspetti tecnico-giuridici a quelli psicologico-giuridici. I partecipanti di Milano hanno accolto con maggior favore l'obbligo di formazione specialistica per chi voglia difendere i minori, rispetto a quelli di Torino, inoltre i primi hanno sottolineato con più vigore l'interdisciplinarietà nell'approccio al processo minorile, inoltre, alla fine ed in entrambe i corsi venivano maggiormente apprezzate le funzioni rieducative e responsabilizzanti dello stesso.

A Torino il livello generale di soddisfazione per il corso era più basso rispetto a Milano, a causa della scarsa applicazione pratica che lo caratterizzava.

Soprattutto l'ultimo dato porta a concludere che, pur riconoscendo il valore didattico dell'insegnamento informativo, la necessità di apprendere in forma esperienziale sia dettata dal bisogno di partecipazione attiva all'apprendere insito in ciascuno dei partecipanti, confermando il contenuto dei contributi che costituiscono la prima parte dell'articolo.

“Tanto la psicologia quanto il diritto hanno l’infanzia come spazio privilegiato di osservazione.”  
 (“L’etica nella tutela dei minori”, *Minorigiustizia*, n.2/1988)

Il Nuovo Processo Penale Minorile (d’ora in poi NPPM) è stato definito «la nuova frontiera della pratica penale», in quanto ad esso si è pervenuti attraverso l’influsso esercitato non solo dagli esperti delle discipline giuridiche, ma anche di quelle comportamentali e, soprattutto, dalla maturata esperienza ed elaborazione in sede internazionale. (Forza, Michielin, Sergio, 2001).

Alcuni decenni di elaborazione da parte della cultura italiana, non solo giuridica, hanno portato all’emanazione da parte del governo del nuovo Codice di procedura penale con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 22 settembre 1988 n.447; delle Disposizioni sul processo penale minorile con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448; delle Norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.449; e delle Norme di attuazione del D.P.R. n.448 con il Decreto Legislativo (D.L.vo) 28 luglio 1989 n.272. (Ricciotti, 1998; Palomba, 1991).

Per redigere il nuovo Codice di procedura penale minorile si è fatto riferimento non solo ai mutamenti sociali e culturali del periodo storico, ma anche a due linee fondamentali, riconosciute a livello internazionale: le *Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile* (Regole di Pechino), approvate al IV Congresso delle Nazioni Unite del novembre del 1985; e le *Raccomandazioni del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali alla delinquenza minorile*, approvate nel settembre 1987. (Gulotta, 2000).

Nelle Regole di Pechino, in particolare, si dichiara che il sistema giudiziario deve avere come obiettivo la tutela del giovane, privilegiando questa finalità rispetto alla difesa sociale; che anche ai minori devono essere sempre assicurate le garanzie procedurali di base; che siano preferite, per i giovani che delinquono, le misure extragiudiziarie e la ricomposizione del conflitto attraverso la riparazione del danno e la pacificazione tra il minorenne offensore e la vittima; si raccomanda infine che ogni caso sia trattato rapidamente, poiché più il tempo passa più il minore troverà difficile ricollegare concettualmente e psicologicamente il procedimento e le decisioni sul reato (Perucci, 1994).

Nelle Raccomandazioni del 1987 è stato disposto che ogni risposta sociale alla delinquenza minorile dovrebbe «tener conto della personalità e dei bisogni dei minori», che gli obiettivi del sistema penale devono basarsi sull’«educazione ed inserimento sociale» e che tutti gli interventi rivolti ai minori dovrebbero aver luogo «nel loro ambiente naturale di vita ed impegnare la collettività». (Gulotta, 2000).

Il processo minorile è essenzialmente orientato verso le problematiche dell’evoluzione della personalità del minorenne, le finalità educativa e responsabilizzante sono volte a non interrompere i processi di crescita del minore, nel rispetto del principio riconosciuto internazionalmente del “the best interests of the child” infatti, proprio il primo comma dell’art. 1 del D.P.R. n.448/88 recita:

Art.1 1.Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Con le nuove Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il minore, soggetto che si trova in condizioni di particolare debolezza, *appare meritevole di una*

*particolare considerazione, e di uno specifico aiuto, per vedere facilitato il suo itinerario maturativo e il suo progressivo inserimento nella comunità sociale in cui è chiamato a vivere* (Moro, 1996). Sempre in tali Disposizioni appare chiaro che il minore, seppur soggetto di diritti con ruolo e funzioni da protagonista nella società e nel processo penale, non è però totalmente autonomo ma ha bisogno di essere protetto dalla presenza della famiglia, di adulti significativi, di operatori specializzati che forniscano l'assistenza psicologica ed affettiva. (Forza, Michielin, Sergio, 2001).

In base a quanto finora affermato appare evidente la ragione per cui Federico Palomba (1991) ricorda che il NPPM esige *interventi non automatici ma flessibili*.

Conoscere la personalità del minore durante lo svolgimento del NPPM, come sostengono Santo Di Nuovo e Giuseppe Grasso (1999), non significa correggere con gli strumenti del diritto penale e para-penale il *cattivo ragazzo*, valorizzando il senso del fatto; ma, al contrario, valutarne la maturità al fine del giudizio sull'imputabilità, adeguare la risposta penale, giustificata dall'offesa arrecata e sempre proporzionate ad essa, al modo d'essere del giovane, ai contesti di appartenenza, all'esistenza o meno di risorse utilizzabili, alla possibilità di incidere sul percorso formativo, nel rispetto dei principi di umanità che l'età e la storia personale impongono.

Il minore diventa protagonista del processo di cambiamento, *il processo non è più celebrato contro di lui e su di lui ma per lui e con lui*, da oggetto di diritto diviene soggetto attivo di diritto, è, infatti, solo il suo consenso al progetto educativo che ne consente la riuscita, *per cui è indispensabile acquisirne la collaborazione* (Di Nuovo, Grasso, 1999). Il minore è così considerato non più solo un soggetto debole al quale risparmiare eccessi di maltrattamenti, ma un uomo che cresce, a cui debbono essere garantiti tutti i diritti e le prerogative consequenziali, e a cui sono dovute speciali protezioni e garanzie. (*ibidem*).

La filosofia di intervento del nuovo processo penale minorile può, in ultima analisi, considerarsi ispirata a tre principi fondamentali:

- 1) Attenzione alla personalità del minore;
- 2) Atteggiamento responsabilizzante;
- 3) Finalità educativa. (Gulotta, 2000).

In questa nuova filosofia della giustizia minorile l'integrazione delle diverse figure professionali e delle diverse competenze tecnico-scientifiche diventano i punti di forza per riuscire ad analizzare e comprendere ciascuna situazione con il contributo di più punti di vista, a tal proposito Gustavo Sergio rileva il peso sempre crescente che oggi stanno conquistando sulla scena giudiziaria i saperi extragiuridici ed i ruoli professionali connessi. (Forza, Michielin, Sergio, 2001).

La specificità stessa delle funzioni giudiziarie minorili, vista la rilevanza della natura *relazionale, finalistica e educativa* e la necessità di affrontare il problema della contrapposizione tra *educazione e costrizione, proposizione e prescrizione, sostegno e punizione, e tra sociale e processuale*, rende necessario l'*innalzamento di una nuova professionalità di chi è destinato ad operare nel processo ed intorno al processo*. (Palomba, 1991).

Anche nelle Regole di Pechino nell'art. 22 si fa riferimento alle *competenze professionali e formazione*.

- Art.22 1) La formazione professionale, l'aggiornamento, corsi di riqualificazione e altre iniziative appropriate di insegnamento tenderanno a fornire e a sostenere la necessaria competenza professionale del personale che si occupa di minori.

2) Il personale della giustizia minorile deve rappresentare le diverse categorie di giovani che vengono a contatto con il sistema giudiziario minorile. Saranno compiuti sforzi per assicurare una rappresentatività equa delle donne e delle minoranze degli organi della giustizia minorile.

Diventa perciò indispensabile che i soggetti processuali siano in grado di dialogare, comunicare ed interagire continuamente tra loro, con il minore e con il sistema sociale.

La mia attenzione si è soffermata in particolare su uno degli operatori di questo nuovo sistema penale minorile, a cui è richiesta una formazione specifica: il difensore d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni. Il nostro ordinamento giuridico penale prevede la difesa obbligatoria (Titolo VII del libro I Codice di procedura penale) e specializzata per i minorenni (art.11 D.P.R. n.448/88) come espressione dell'inviolabilità del diritto di difesa (comma secondo art. 24 Costituzione); l'aggiornamento e la formazione sono quindi necessari anche e soprattutto per l'avvocato difensore dei minori, per il quale diventa pregnante la capacità di *saper distinguere tra le ragioni del processo ed i bisogni del minore*. (Di Nuovo, Grasso, 1999).

Il difensore d'ufficio in pratica deve essere scelto in un elenco di avvocati dotati di una specifica preparazione nel settore minorile, che è predisposto dai Consigli dell'ordine forense, è da rilevare che, invece, come difensore di fiducia può essere nominato qualunque avvocato.

La specializzazione per essere iscritti negli elenchi è riconosciuta a coloro che abbiano svolto non saltuariamente funzioni di difesa davanti alle autorità giudiziarie minorili o, e solo in alternativa, che abbiano frequentato Corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche dell'età evolutiva (artt. 11 D.P.R. n. 448/88 e 15 D.L.vo n. 272/89).

Nell'ambito del processo penale il legislatore si è limitato a definirla come semplice frequenza di «Corsi di perfezionamento e aggiornamento [...] nelle materie attinenti al diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva» (comma secondo art.15 D.L.vo n.272/89). Il problema è che non esiste alcuna indicazione sul tipo e sulla durata di tali corsi. Così, anche se solo di recente con grande ritardo rispetto alle previsioni normative, sono stati istituiti corsi di preparazione più o meno lunghi, più o meno approfonditi, che fungono come titoli di specializzazione per gli avvocati difensori, consentendo di rispettare formalmente il dettato normativo. (Mestitz, 2001).

Gli avvocati difensori si trovano a dover affrontare la difesa tecnica in un processo che prende in considerazione *situazioni relazionali che coinvolgono la vita delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti* (Moro, 1996), è quindi necessario che si preparino ad affrontare tematiche che comportano *rilevanti aspetti non meramente tecnici ma anche psicologici*. (*ibidem*).

Il difensore, nel processo minorile, non può essere il mero tecnico del diritto il cui obiettivo è quello di ottenere l'esclusione o l'attenuazione della responsabilità del suo cliente. Il difensore è l'interlocutore privilegiato ed essenziale perché sia impostato e realizzato un progetto educativo che consentirà il recupero della personalità in formazione. (*ibidem*).

Allo stesso tempo l'avvocato difensore non deve tuttavia lasciare sullo sfondo ogni questione d'impostazione squisitamente tecnica, relativa all'accertamento del fatto di reato ed alle responsabilità in ordine allo stesso, ma conciliare la difesa tecnica con *quella sorta di educazione alla legalità che l'avvocato compie quando chiarisce al minore il significato ed i confini del lecito e dell'illecito al fine di prepararlo alle scelte*

*che, in tutta libertà ed autonomia, dovrà compiere nel corso del processo.* (Forza, Michielin, Sergio, 2001).

Secondo l'esperienza di un Procuratore della Repubblica (presso il Tribunale per i minorenni di Trento), Gian Cristoforo Turri (1998), risulta evidente l'importanza ma anche la rarità, con cui il difensore è in grado di "coniugare il rigoroso esercizio della difesa tecnico-processuale con la difesa dei diritti educativi del minore indagato. Se è raro che ciò avvenga è causa della esiguità e della scarsa incisività delle iniziative, pur obbligatorie a norma dell'art.15 del D.L.vo n.272/89, di formazione dei patrocinatori legali abilitati alla difesa davanti agli organi della giustizia minorile. Sfugge naturalmente ad ogni controllo e ad ogni supporto normativo la difesa di fiducia, che non può non essere libera da qualsiasi vincolo o abilitazione specifica". Turri conclude che un difensore inadeguato può compromettere in molti modi l'esito dell'audizione e del processo.

L'avvocato che agisce all'interno del NPPM deve salvaguardare ed integrare le doppie garanzie: quella del diritto dell'imputato ad essere difeso secondo il principio della "presunzione di difesa fino a prova contraria" (esigenza giudiziaria di natura tecnico-garantista); e quella della "esigenza educativa" (tutela e rispetto della persona del minore e dei suoi compiti di sviluppo, esigenza di natura psico-socio-pedagogica).

Con la tesi si è voluto proprio indagare quali sono le opinioni, le aspettative e le motivazioni con cui gli avvocati si avvicinano ai Corsi per difensori d'ufficio; quale la formazione e le informazioni auspicabili; e quale la possibilità che attraverso questi corsi, i partecipanti si avvicinino alla prospettiva psico-socio-pedagogica, che seppur richiesta dal nuovo processo penale minorile (*processo della personalità oltre che del fatto*), risulta assente nella formazione giuridica.

Cristiana Panseri (2001) sottolinea che l'avvocato (soprattutto penalista) abbia un'incapacità quasi strutturale ad abbandonare l'approccio tecnico con le vicende del cliente minore, a relazionarsi con lui in modo che non sia neutrale e distaccato dai fini perseguiti dall'assistito e da ogni valutazione morale circa il suo comportamento.

Guglielmo Gulotta (2000) sostiene che "i giuristi e gli psicologi rappresentano due comunità di studiosi che, pur occupandosi di due campi connessi, si ispirano a presupposti diversi che lungi dal predisporre ad un dialogo integrativo tendono ad enfatizzare una pretesa reciproca incompatibilità. Eppure sia il diritto che la psicologia si occupano prevalentemente del comportamento umano: l'uno, tra l'altro, per indicare ciò che è vietato e ciò che è lecito e per dare al giudice elementi diagnostici al fine di precisare le responsabilità individuali, l'altra anche per spiegare la motivazione del comportamento e dei conflitti umani e per diagnosticarli in relazione a differenti variabili".

La ricerca esplorativa oltre a studiare e descrivere quali fossero gli interessi, le opinioni e la formazione (iniziale ed attesa) dei partecipanti ai Corsi per avvocati difensori; voleva osservare se queste potevano cambiare dopo la frequenza di tali corsi di specializzazione in cui diritto e psicologia dialogano attraverso coordinatori, relatori, ascoltatori e metodi; e se gli avvocati riuscivano ad acquisire sia il linguaggio psico-socio-pedagogico, sia la categoria della comprensione "della condotta umana contestualizzata" oltre a quella della spiegazione, entrambe indispensabili per intervenire nel NPPM con le competenze professionali adeguate.

Lo studio ha preso in considerazione i corsi svoltosi nella primavera 2000 a Milano e a Torino. Il Corso di Perfezionamento nelle materie attinenti al diritto minorile ed alle problematiche dell'età evolutiva, svoltosi a Torino tra il 28 marzo e il 26 giugno 2000,

introdotto e coordinato dall'Avv. Augusto Fierro, ha dato particolare rilevanza al livello informativo, anche se è stato fatto presente che, per garantirne una migliore efficacia didattica, era prevista un'ulteriore articolazione pratica, cioè la possibilità per tutti gli iscritti di assistere a due udienze.

Il setting, in particolare quello fisico, concetto di origine psicoanalitica, che per la sua importanza e ricchezza di implicazioni è stato esportato ed utilizzato anche per ciò che riguarda la pratica educativo-formativa (Blandino, Granieri, 1995), non era particolarmente adeguato all'attività didattica da svolgere, infatti, il corso si è svolto in un'aula di Palazzo Barolo, in cui vi era una netta separazione tra gli uditori ed i relatori ed in cui le sedie erano comode poltrone, ma non attrezzate per prendere appunti; lavagne luminose o lavagne normali, non erano tra i materiali assegnati in dotazione al corso. Per la maggior parte del corso si sono preferite lezioni di tipo frontale, durante le quali si danno delle informazioni teoriche e vengono riferite delle nozioni, richiedendo che queste siano memorizzate, che il sapere sia trasferito dal docente al discente, senza però che vengano insegnati i *metodi cognitivi* per utilizzarlo, attribuendo agli uditori solo un ruolo passivo di ascolto e attenzione (si prendono appunti) (Gulotta, 2000; Quaglino, 1998/99; Blandino, Granieri, 1995). La preferenza di tale metodo di insegnamento può essere dipesa anche dalla numerosità del gruppo dei partecipanti (uditori).

Il Corso per difensori d'ufficio nel processo minorile, tenutosi a Milano, nel periodo tra il 18 aprile ed il 7 luglio 2000, coordinato e programmato dalla Dott.ssa Rosanna Della Corte e dall'Avv. Paola Boccardi, e con la supervisione scientifica del Prof. Guglielmo Gulotta, con un numero di iscritti limitato (sessanta partecipanti) prevedeva due articolazioni:

- A) Una prima articolazione di carattere informativo centrata sul processo penale minorile come sistema, comprendente istituzioni, soggetti, ruoli, procedure, gradi;
- B) Una seconda articolazione di carattere formativo, che si sviluppa in una dinamica di sensibilizzazione con sussidi audiovisivi, centrata sul tema del processo minorile come dinamica comunicativa e metafora drammaturgica.

Il corso univa quindi in sé i diversi metodi dalla lezione frontale all'insegnamento per problemi (attraverso il quale discente e docente ricercano insieme non le soluzioni ma le *mappe mentali*), dal *role playing* formativo, in cui lo studente agisce *come se* si trovasse in una situazione professionale significativa per poi vagliare le sue performance insieme al docente, al *modeling*, in cui il docente mostra in concreto un certo *skill* o abilità (per esempio un comportamento non verbale che favorisca la comunicazione) che poi il discente deve imitare (*simulazione*). (Cesaro, 2000).

La ricerca esplorativa prevedeva l'utilizzo quale strumento di indagine di un questionario (precisamente tre per ogni corso da somministrare secondo un preciso ordine temporale) che veniva distribuito in aula. A Milano, dove il corso era condotto, come visto, da una formatrice (Dott.ssa Della Corte) insieme con un avvocato (Avv. Boccardi), con la supervisione scientifica del Prof. Guglielmo Gulotta un avvocato-psicologo, i partecipanti, avvertiti dalla conduttrice della mia presenza, si sono dimostrati molto curiosi rispetto alla possibilità di integrare studi psicologici con studi giuridici. A Torino, invece dove il corso era coordinato solo da un avvocato (Avv. Fierro), ed i partecipanti non erano stati avvertiti della mia presenza, c'era un clima un po' più scettico, con il quale ben si sposano le parole di Luisella De Cataldo Neuburger (cit. in Forza, 1997) tra giuristi e psicologi esiste "una sorta di diffidenza e, diciamo

pure, di sfiducia degli uni nei confronti degli altri”. In sostanza, tranne chi già conosceva il Prof. Gulotta, o le tematiche della psicologia giudiziaria, alcuni non hanno voluto il questionario considerandolo una perdita di tempo, altri hanno espresso pareri non molto positivi sia sulla psicologia in sé, sia sul suo possibile ruolo per gli “esperti di diritto”.

Le premesse della ricerca, riferendosi all’art. 15 del D.L.vo. 28 luglio 1989 sopra citato, si basano sull’avvenuto riconoscimento, da parte della società tutta e giuridica in particolare, della necessità nella formazione giuridica, ed in particolare minorile, di integrare la conoscenza teorica della dottrina, il diritto minorile (*sapere che*) con la pratica nell’azione reale (*sapere come*).

I Corsi di formazioni considerati essendo rivolti ad avvocati, dovrebbero far riferimento ai modelli dell’*educazione degli adulti*, la quale, come sostiene Malcolm Knowles (1996) uno dei pionieri di tale educazione sistematica, necessita da parte del docente il riconoscimento nei discenti adulti dell’esperienza già accumulata e dell’influenza che questa esercita sugli obiettivi di apprendimento degli stessi.

*La capacità di apprendere dall’esperienza costituisce il fondamento del vero apprendimento*, il problema per il discente diventa perciò quello di acquisire una consapevolezza esperienziale e non solo intellettuale, l’apprendimento dall’esperienza è significativo sia perché comporta la soluzione di un problema, sia perché permette di imparare quali sono state le modalità che si sono utilizzate per risolverlo (Blandino, Granieri, 1995), quello che per un adulto è essenziale imparare è il processo di apprendimento stesso, l’incorporare in sé stessi il processo di cambiamento.

*Il conoscere dell’adulto è nell’azione*, nella riflessione e rielaborazione dell’esperienza; Carl Rogers ricorda che gran parte dell’apprendimento significativo è proprio *acquisito nel fare qualcosa*. (Knowles, 1996).

Nell’ambito dell’attività formativa diventa perciò importante rendere possibile ai singoli rappresentarsi i problemi nel modo più articolato e anche più congruente con la realtà specifica in cui sono collocati: affinché possano *mirare*, nel senso di mettere a fuoco e considerare da diversi punti di vista, gli oggetti del lavoro, approssimandosi il più possibile alla complessità che li attraversa. (Olivetti Manoukian, 1998).

Risulta perciò necessario quando si parla di formazione o perfezionamento di adulti “distinguere il *sapere che*, attinente alle cognizioni necessarie per poter agire, dal *sapere come*, che si riferisce alle procedure idonee per utilizzare le cognizioni che si sono imparate, facendo in modo così che il *sapere che* non si riduca a *sapere inerte*, ma che sia utilizzabile per i fini per i quali è stato appreso”. (Gulotta, 1990).

La tipologia dei saperi che entrano in gioco nel momento formativo, è molto significativa, è per questo che si vuole citare anche il modello proposto da Gian Piero Quaglino (in *Fare formazione*, Il Mulino, Bologna, 1985) in cui si distingue tra *sapere*, cioè le conoscenze e le nozioni; *saper fare*, cioè le capacità ed il problem solving; ed il *saper essere*, cioè le qualità

Conoscenze specifiche dei contenuti delle materie (scienze giuridiche e scienze sociali); capacità tecnico-operative (legate alla pratica e procedure legali ed al problem solving) e capacità relazionali (ascolto del minore, comunicazione e collaborazione con gli altri operatori, assunzione di responsabilità, trasmissione di significati e responsabilizzazione del minore) sono i nodi cruciali dell’attività formativa (giuridica minorile in particolare).

L’iter formativo dell’adulto, ribadiamo, oltre a informativo e teorico deve essere anche pratico e relazionale. (Blandino, Granieri, 1995).

In molti casi le risorse più preziose per l'apprendimento dell'adulto sono costituite dai discenti stessi, è per questo che acquistano importanza e valenza educativa proprio le tecniche esperienziali (che valorizzano l'esperienza dei discenti), come la discussione di gruppo, gli esercizi di simulazione, le attività di soluzione di problemi, il metodo dei casi e i metodi di laboratorio, rispetto alle tecniche trasmissive. (Knowles, 1996).

Un metodo di insegnamento adatto per trasmettere conoscenza è il *metodo dei casi* (spesso usato nelle università anglosassoni). Gli antichi Cinesi e gli Ebrei sono gli inventori di questo metodo, detto anche degli *incidenti critici*, in questo metodo il leader o uno dei membri del gruppo descrive una situazione problematica, spesso sotto forma di parabola, poi tutti ne esplorano insieme pensieri ed esperienze per cercare una risposta o una soluzione. Il metodo «per problemi» e «per casi», per quanto riguarda la formazione giuridica, è usato soprattutto nelle esercitazioni e, consistendo nell'esaminare determinate fattispecie concrete, in particolare come dottrina e giurisprudenza le abbiano risolte, permette che il *sapere che* diventi pratica nell'azione reale. (Gulotta, 2000; Knowles, 1996).

Per addentrarci ulteriormente nell'ambito della formazione esperienziale forense, un orientamento molto attuale della preparazione professionale negli USA è quello *clinico*, molto adatto per l'ambito minorile. Il principio su cui si basa questo metodo è il seguente: «se si ascolta si dimentica, se si vede si ricorda, se si fa si capisce»; così gli insegnanti di diritto mettono gli studenti di fronte ai reali problemi professionali, ai veri clienti, oppure in situazioni di simulazione sia con altri studenti che con docenti. Attraverso tale metodo aumenta negli studenti la comprensione del ruolo del giurista e dei rapporti con le altre professionalità; la capacità introspettiva nei rapporti interpersonali (*capacità relazionali*); la consapevolezza del significato etico della propria professione. (Gulotta, 2000). Non è sufficiente, quindi, solo informare con metodologie formative tradizionali, incentrate sulla trasmissione del sapere, ma anche utilizzare tecniche formative diverse (quali quelle sopra citate) per la revisione delle modalità operative; il fondamentale compito della formazione è, infatti, quello di individuare quelle modalità comunicative e di apprendimento che siano riproducibili e oggettivabili come nuove modalità di azione di lavoro. (AA.VV., 1998).

Concludendo si può constatare che per quanto concerne i metodi e le tecniche utilizzati nella formazione giuridica, ancora di più quella minorile, un ruolo di rilievo lo riveste la psicologia, che può essere utilizzata sia a livello *diretto*, con riferimento alle sue nozioni, ai suoi concetti, alle sue teorie; sia a livello *indiretto*, acquisendone i modelli di argomentazione, i metodi e le tecniche. (Gulotta, 2000; Forza, 1997).

Guglielmo Gulotta, facendo riferimento al nuovo codice di procedura penale, quindi implicitamente anche al nuovo processo penale minorile arriva a sostenere che “*la competenza comportamentale* che appare necessaria ad interagire nel nuovo processo è sostanzialmente quella costituita da un complesso di *cognizioni, tratti* (caratteristiche individuali) e *skills* (capacità acquisibili) che attengono alla sfera del *problem-solving*, cioè alla capacità di affrontare problemi di carattere umano in modo efficace e dell'*influenza interpersonale*, vale a dire della capacità di comunicare in modo da incidere sul comportamento del ricevente secondo gli scopi prefissi. *Queste capacità*, intese come l'insieme delle condizioni psichiche e comportamentali necessarie al conseguimento di un'attività, *possono dunque essere apprese [...]*”. (Gulotta, 1990, pag. X, Premessa).

I bisogni formativi degli operatori della giustizia minorile, in questo caso degli avvocati, che devono agire all'interno di una finalità (ri)educativa e responsabilizzante, non

possono quindi essere limitati alla necessità di possedere conoscenze adeguate ed aggiornate (*il sapere che*), ma anche allo sviluppo di capacità tecniche, ponendo l'accento sui processi (*il sapere come*), sul *software decisionale* (secondo la definizione tratta da Gulotta, 2000, pag. 971) e sullo sviluppo delle capacità relazionali e competenze psico-sociali (*saper essere*). Si vuole fare un'anticipazione dei risultati ottenuti dalla ricerca per rendere evidente quanto detto: uno dei partecipanti intervistati chiede, alla fine del corso, attraverso la risposta ad una domanda del terzo questionario: «Come dobbiamo relazionarci con il cliente?».

Gli avvocati (così come gli altri operatori che trattano le materie minorili) devono essere *adattati, conformati e plasmati per quella specifica funzione con un'attività esterna di preparazione perché possano interpretare validamente il compito di protezione, sviluppo e crescita del minore così ben inquadrato più volte dalla Corte Costituzionale*. (Cividali, num. 3, 1995). E' l'epoca contemporanea a richiedere un tipo di cultura generalizzata nata sia da un protratto, continuo e permanente stato di acquisizione, apprendimento, ricerca e scoperta dei nuovi saperi (giuridici o no), sia dalla conservazione e dall'accrescimento del proprio patrimonio professionale nonché dall'impegno nell'aggiornamento e approfondimento delle conoscenze nei settori in cui si svolge la propria attività (*ibidem*).

Il legislatore proprio in considerazione del fatto che il NPPM presenta specifiche problematiche che si allargano a campi di sapere diversi da quello giuridico (interdisciplinarietà), anche se ad esso complementari, ha reso obbligatori, come già visto, anche per l'avvocato difensore d'ufficio Corsi di perfezionamento ed aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

L'operatore della giustizia, qualunque sia la sua professionalità, e a qualunque esigenza, di controllo o di aiuto, faccia prevalentemente riferimento, deve realizzare una continua e costante riflessione sui significati psicologici e psicosociali interni alle norme e sulle interazioni, non sempre chiare ed esplicite, fra concetti giuridici e costrutti psicologici (in termini di formazione prima e aggiornamento professionale poi). (De Leo, Patrizi, 1995).

La carenza di conoscenza sull'*oggetto-soggetto* degli interventi, il minore, è, infatti, ben più grave che negli altri settori dell'amministrazione della giustizia, perché può determinare decisioni dalle quali possono, a loro volta, derivare danni psicologici irreversibili. (De Cataldo Neuburger, 1990).

Riassumendo diventa, per tutto quanto detto, importante una formazione specializzata per i ruoli fondamentali della giustizia minorile affinché si realizzino la difesa dell'interesse del minore, il suo recupero sociale, la sua responsabilizzazione, arrivando ad una piena e completa comprensione da parte di quest'ultimo di quanto sta succedendo nel setting legale, indispensabile per l'incidenza che il processo avrà sulla sua vita e sul suo futuro. (Zara, 1999). Tale formazione dovrà perciò prevedere lezioni teoriche insieme con esercitazioni pratiche nelle discipline giuridiche, per approfondire i temi della giustizia minorile, ma anche nelle discipline non giuridiche, quali psicologia, pedagogia e criminologia, per quanto riguarda le tematiche più attinenti all'età evolutiva. (De Cataldo Neuburger, 1990).

In realtà i giuristi e gli psicologi, pur rappresentando, come dice Gulotta (1999), "due comunità di studiosi che pur occupandosi di due campi connessi, si ispirano a presupposti diversi e lungi da predisporre ad un dialogo integrativo tendono ad enfatizzare una pretesa reciproca incompatibilità", possono ritrovare nel campo del

processo penale minorile una comunanza di intenti, apprendendo attraverso la formazione un importante *dialogo integrativo*. La scienza giuridica e la scienza psicologica, comprendendo e valorizzando le reciproche differenze, possono incrementare le potenzialità di intervento, avviandosi lungo quel percorso comune dove ciò che conta non è solamente la certezza del fatto, ma anche la capacità di indagare sui processi che riguardano le persone e i contesti in cui le persone operano. (De Leo, Patrizi, 1995). Nella formazione dei giuristi mancano però proprio quei rudimenti minimi degli studi sul comportamento dell'uomo che il diritto vorrebbe disciplinare. (Forza, Michielin, Sergio, 2001).

Rosanna Dama (avvocato) (1995) sostiene che, di fronte alla delicatezza e alla particolarità del ruolo esperito nell'affrontare una situazione nella quale è coinvolto il minore, emerge la carenza nell'avvocato di una specializzazione nel settore familiare e minorile che sola può consentirgli, invece, di coadiuvare le altre figure professionali chiamate in causa per una decisione quanto più possibilmente giusta e rispondente all'interesse ed ai diritti del minore.

Per tornare allo specifico della ricerca esplorativa abbiamo detto che gli strumenti di rilevazione utilizzati sono stati tre questionari (autocompilati e anonimi) somministrati nell'arco della durata dei corsi di Perfezionamento, precisamente all'inizio, a metà ed alla fine, il cui scopo era di osservare le motivazioni della scelta di una specializzazione nel settore minorile; le aspettative dei partecipanti verso i corsi stessi; le opinioni rispetto alle scienze sociali e comportamentali; il tipo di formazione e di conoscenze ritenute auspicabili e necessarie per affrontare il ruolo di difensore di un soggetto minorenni.

La somministrazione dei tre diversi questionari in momenti successivi del corso aveva l'obiettivo di provare ad individuare un possibile percorso (dall'approccio iniziale alle riflessioni conclusive) dei partecipanti osservando:

- ✓ Se, attraverso la partecipazione a questi corsi di formazione, si verificavano dei cambiamenti nelle opinioni relative all'utilità della conoscenza delle materie attinenti l'età evolutiva, per chi esercita la pratica forense con i minori;
- ✓ Se gli avvocati si presentavano al corso già consapevoli della prospettiva del nuovo processo penale minorile che, ispirandosi a considerazioni di natura psicologica- giuridica e criminologica, vede il minore come soggetto attivo della sua storia, capace di autodeterminarsi e di assumersi responsabilità, centro dell'interesse e della tutela, intese come rispetto della personalità e delle esigenze educative (De Leo, Dell'Antonio, 1993), o se questa poteva essere appresa;
- ✓ Se prima e dopo la frequenza del corso si sentivano in grado di svolgere l'attività di difesa d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni.


Il tipo di approccio utilizzato è stato prevalentemente quantitativo, i risultati sono stati ottenuti utilizzando in particolare statistiche riassuntive e descrittive; occorre precisare che tali risultati hanno significato solo per la popolazione osservata ("unità effettivamente raggiunte") dei due corsi sui quali si è sviluppata l'indagine, non è possibile alcuna generalizzazione né a tutti i partecipanti, né a tutti gli avvocati.

Il campione di avvocati risulta avere un'età media poco elevata tra i 33 e i 34 anni; si sono laureati mediamente tra il 1991 ed il 1992 e si sono iscritti all'Albo degli avvocati tra il 1996 ed il 1997; il 67% degli intervistati sono donne (rispetto a queste variabili i due gruppi di Milano e di Torino sono omogenei).

Un numero elevato di avvocati (vedi Grafico 1) affronta i Corsi per difensori d'ufficio con una preparazione già orientata alle tematiche di diritto minorile basata su una

precedente formazione specifica nel diritto minorile, nel diritto di famiglia, in psicologia giuridica, o su un approfondimento personale attraverso la lettura di pubblicazioni specifiche.

GRAFICO 1



E' interessante notare che la maggior parte degli intervistati si aspetta di ottenere dal corso sia un approfondimento delle conoscenze di natura spiccatamente tecnico-procedurali, sia della dimensione rieducativa, psicologica e collaborativa. La formazione prevista dagli avvocati partecipanti intervistati nei due corsi è una formazione plurale che deve cioè coniugare gli aspetti tecnico-giuridici con quelli giuridico-psicologici. Questo dato risulta sia quando si chiede ai partecipanti la motivazione che li ha indotti ad interessarsi all'ambito minorile, sia quando si pone l'accento sulle aspettative future che il corso ha fatto nascere negli stessi (vedi Grafici 2 e 3\*).

---

\* La somma delle preferenze per ciascuna affermazione nei grafici non sarà uguale al numero totale dei soggetti poiché è stata utilizzata una domanda chiusa a scelta multipla, ogni intervistato poteva cioè dare anche più di una risposta.

GRAFICO 2 - *Formazione plurale: integrazione dimensioni giuridica e psicologica*





GRAFICO 3 - *Formazione plurale: integrazione dimensioni giuridica e psicologica*



Anche nella letteratura specialistica quando si tratta della formazione per chi si occupa di giustizia minorile si sottolinea la necessità di creare dei “*poli di formazione*” dove si organizzino per i nuovi giudici minorili e per coloro che aspirano ad entrare nella giustizia minorile, degli incontri polivalenti di formazione, di metodologia, di memoria storica, di educazione alla relazione con gli esperti delle scienze umane e di sensibilizzazione a lavorare in gruppo. In detti incontri si dovrà non solo affrontare lo studio delle prassi e delle giurisprudenze dei tribunali per i minorenni, ma soprattutto fare acquisire e maturare quelle capacità di lavorare con gli altri e con altre culture non giuridiche [...]”. (Cividali, num. 2, 1995).


Di Nuovo e Grasso (1999) affermano che, per quanto riguarda il complesso sistema interdisciplinare della giustizia minorile, “si tratta di investire, come ormai si è iniziato a fare, in autonome cattedre che si rivolgono a studenti già muniti dei necessari rudimenti di base e, ancor meglio, in veri e propri *stages* di perfezionamento interdisciplinari post laurea”.

La formazione dell’avvocato difensore non deve andare però verso una *mal intesa necessità di specializzazione e differenziazione della difesa dell’imputato minorenne* che finisca per trascurare completamente gli aspetti più *squisitamente tecnico-giuridici*, ma appunto, come è risultato chiaramente dalle risposte date dai soggetti dell’indagine, deve essere il più possibile completa e comprensiva sia degli aspetti educativo-relazionali, sia degli approfondimenti sulle tematiche di diritto minorile, integrando la dottrina giuridica con le scienze del comportamento.

Si è voluto indagare quale fosse l’opinione dei partecipanti ai Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento riguardo all’obbligo imposto dal legislatore di una formazione che comprende materie extragiuridiche per il difensore d’ufficio presso il T.M. (escludendo da tale obbligo solo chi abbia acquisito esperienza con la pratica).

E’ stato possibile riorganizzare le risposte individuando dieci diverse motivazioni (vedi Grafico 4).

GRAFICO 4



Nell'analisi di questa domanda è apparso significativo un elemento di differenziazione tra le risposte dei partecipanti del corso di Milano e quelle degli intervistati di Torino.

Il 69% dei partecipanti di Milano nella risposta al perché il legislatore ha imposto l'obbligo di *specificità della difesa* fa riferimento ad almeno una delle funzioni specifiche poste alla base del processo penale minorile, individuate nella letteratura specialistica: funzione *educativa, responsabilizzante, relazionale*; o al valore rilevante ed essenziale che gli aspetti psicologico e sociale assumono nelle disposizioni di tale processo: *processo della personalità oltre che del fatto*; o all'*interdisciplinarietà* e necessità di *collaborazione* tra i diversi operatori della giustizia minorile.

A Torino solo il 12% dei partecipanti approfondisce le risposte secondo le indicazioni della letteratura specialistica, infatti, le ragioni addotte sono più generiche, un intervistato sottolinea l'*«interferenza con aspetti psicologici e formativi»*.

Un'ipotesi sul perché di questa differenza potrebbe essere il fatto che il corso di Milano limitava la partecipazione a solo sessanta avvocati, nella presentazione del corso era riportata anche una bibliografia consigliata come approfondimento pre-corso, e una delle coordinatrici la Dott.ssa Della Corte è una formatrice; mentre a Torino le iscrizioni erano aperte, il coordinatore era un avvocato e non vi era la presenza di alcuna figura professionalmente legata all'ambito formativo.

Un'altra evidenza vede i soggetti dell'indagine orientarsi verso la dimensione più tecnica, garantista e procedurale quando si fa riferimento al *sapere che* (conoscenze,

nozioni e cognizioni), quindi informazioni sull'assetto del sistema di diritto e procedura penale minorile. Prediligono invece gli strumenti dell'azione psico-sociale quando si tratta di *sapere come* o di *saper essere* (procedure per utilizzare quanto appreso, problem solving e qualità individuali), cioè la *funzione indiretta* della psicologia nel processo che riguarda i suoi metodi e le sue tecniche (secondo la definizione di Gulotta [2000]), facendo riferimento alle capacità relazionali (soprattutto riconoscendo l'importanza dell'ascolto del minore) e collaborative. Un ulteriore aspetto che si vuole sottolineare è il riconoscimento da parte degli avvocati che la formazione professionale costituisce un problema particolarmente grave in un campo così delicato e interdisciplinare come quello minorile, richiede quindi una preparazione adeguata ed aggiornata (vedi Tabelle 1, 2 e 3).

TABELLA 1 - *L'informazione è rivolta al "sapere che", cioè nozioni e conoscenze*

<i>Quali informazioni si aspetta di ricevere da questo corso?</i>	FREQUENZA	PERCENTUALE VALIDA
Informazioni sull'attuale assetto del sistema di diritto e procedura penale minorile	58	59
Informazioni su aspetti psico-pedagogici del minore	45	46
Informazioni sui modelli di giustizia penale minorile	30	31
Informazioni sull'attività svolta dagli organi giudiziari minorili	36	37
Riflessioni sull'aspetto socio-psicologico del fenomeno della devianza minorile	25	26
Indicazioni per attuare la strategia processuale più utile al cliente	48	49
Totale casi validi	98	

TABELLA 2 - *La formazione è rivolta all'acquisizione del "sapere come" e "saper essere", cioè delle capacità relazionali*

<i>Quale tipo di formazione si aspetta di ricevere da questo corso?</i>	FREQUENZA	PERCENTUALE VALIDA
Non solo tecnico-giuridica ma anche giuridico-psicologica	67	68
Possibilità di tutelare gli interessi di "soggetti deboli"	30	31
Possibilità di considerare anche l'aspetto morale delle problematiche	3	3
Capacità di valorizzare l'aspetto umano della relazione	23	23

Ampliamento delle conoscenze tecnico-giuridiche e normativo-istituzionali sul ppm	40	41
Aggiornamento e preparazione professionale adeguata	67	68
Totale casi validi	98	

Per quanto riguarda la collaborazione con gli altri ruoli professionali (l'interdisciplinarietà) sono soprattutto i partecipanti del corso di Milano ad indicarla tra le capacità da acquisire, probabilmente per la reale collaborazione che si verifica nell'organizzazione e conduzione del corso tra le due comunità dei giuristi e degli psicologi, grazie alla presenza, come già evidenziato di una formatrice, di un avvocato e del Prof. Gulotta, che coniuga in sé entrambi i ruoli (vedi Tabella 3).

TABELLA 3 - *Interdisciplinarietà e formazione rivolta alle capacità relazionali*

<i>Per svolgere meglio il suo lavoro presso il T.M. vorrebbe conoscere più approfonditamente:</i>	FREQUENZA	PERCENTUALE VALIDA
Come si collabora con gli altri ruoli professionali	33 MI TO 16 17	34 MI TO 40 29
Quali possono essere le motivazioni della condotta delittuosa dei minorenni	25	26
Come si effettua "l'ascolto" del minore	52	53
Come si forma il convincimento dei giudici	31	32
Come si organizza la difesa tecnica nel processo minorile	59	60
I principali istituti di riferimento della difesa nel D.P.R. n.448/88	15	15
Come si può ottimizzare la relazione tra l'avvocato ed il minore assistito	39	40
Totale casi validi	98	

In generale si ritiene di poter affermare che, alla fine del corso, i soggetti dell'indagine riconoscono ed accettano l'obiettivo socializzativo, (ri)educativo e responsabilizzante del processo minorile, affermato dal D.P.R. n.448/88; infatti, sostengono di sentirsi capaci in qualità di difensore del minorenne se quest'ultimo «capisce il senso del processo ed il significato dei provvedimenti presi nei suoi confronti» o se «si orienta verso scelte nuove responsabilizzandosi ed autodeterminandosi» (vedi Tabella 4).

Il raggiungimento del riconoscimento di tale obiettivo da parte di quasi tutti i partecipanti ai corsi intervistati è un risultato di notevole importanza, poiché, come

sostengono Di Nuovo e Grasso (1999), corrisponde all'interesse del ragazzo che le perorazioni orali dell'avvocato difensore non siano mai tali da confermare in lui la diffusa idea di impunità perché minorenne, e ancor più, di indifferenza nei confronti della vittima; occorre, inoltre, che le valutazioni circa la convenienza di determinate scelte difensive vengano fatte svincolandosi dal contingente, avendo presente che il più delle volte il rinviare il momento della presa di coscienza del fatto e della propria situazione, la definizione della vicenda o l'inizio dell'esecuzione penale, raramente si risolve in un effettivo vantaggio per l'assistito; i due autori concludono che *la mediazione del difensore dovrà contribuire a rendere chiaro al giovane di quali norme ha fatto applicazione il giudice per assolverlo o proscioglierlo.*

TABELLA 4

<i>Nella Sua attività di avvocato difensore presso il T.M. si sentirebbe capace se:</i>	FREQUENZA	PERCENTUALE VALIDA
Riuscisse ad ottenere la fiducia del minorenne	35	47
Riuscisse a mettere in difficoltà il PM	3	4
Evitasse la condanna e la detenzione ad ogni minore imputato	7	9
Evitasse il ricorso ad ipotesi detentive in previsione di percorsi alternativi	29	39
Fossero applicati gli istituti di riferimento della difesa del D.P.R.448/88 più adeguati alla situazione del minore	38	51
Il minorenne capisse il senso del processo ed il significato dei provvedimenti presi nei suoi confronti	51	68
Il minorenne si orientasse verso scelte personali nuove responsabilizzandosi ed autodeterminandosi	42	56
Non risponde	1	
Totale casi validi	76	

Un altro dato interessante emerso dall'indagine è che la partecipazione al corso sembra non influenzare la percezione che i soggetti hanno dell'utilità ed importanza di una migliore conoscenza delle scienze sociali nell'azione legale e nella formazione dell'avvocato (soprattutto per il corso di Torino dove, addirittura, tale riconoscimento è maggiore nelle attese all'inizio del corso che nelle opinioni espresse alla fine, è infatti il 23% dei soggetti a passare dall'opinione che la conoscenza della psicologia sia molto utile a quella che lo sia solo abbastanza, mentre a Milano tale percentuale è pari al 10%). Aumenta, invece alla fine del corso, la percentuale di coloro che ritengono praticabile un incontro tra psicologia e diritto, quindi un'integrazione ed un'interpenetrazione tra i due punti di vista nell'agire pratico all'interno del nuovo processo penale minorile (vedi Tabella 5).

TABELLA 5 - *Utilità di una migliore conoscenza della psicologia e praticabilità dell'incontro tra diritto e psicologia*

MODALITÀ della scala Likert	Utilità di una migliore conoscenza delle scienze psico-sociali: PERCENTUALI VALIDE <u>II Questionario</u>	Utilità di una migliore conoscenza delle scienze psico-sociali: PERCENTUALI VALIDE <u>III Questionario</u>	Praticabilità dell'incontro tra psicologia e diritto: PERCENTUALI VALIDE <u>II Questionario</u>	Praticabilità dell'incontro tra psicologia e diritto: PERCENTUALI VALIDE <u>III Questionario</u>
PER NIENTE	0	1	0	0
POCO	0	0	5	5
SOLO IN PARTE	8	11	33	20
ABBASTANZA	42	50	42	57
MOLTO	50	38	20	18

La necessità di conseguire una formazione che si indirizzi agli aspetti *pratici* (applicazione della teoria) sia della procedura penale sia della psicologia è, per la maggior parte degli intervistati, ragione di soddisfazione (se presente) o insoddisfazione (se assente) nei riguardi dello svolgimento dei corsi. Si è chiesto, in pratica, ai partecipanti intervistati se ritenessero che il corso avesse risposto alle proprie aspettative e per quale motivo, la maggior parte degli intervistati, cioè il 66%, sostiene di sentirsi abbastanza soddisfatto, solo il 3% è poco soddisfatto e l'8%, invece, lo è completamente.

Anche in questo caso, le risposte si discostano leggermente nei due corsi: a Milano il 90% degli intervistati si dice abbastanza o molto soddisfatto (rispettivamente il 74% ed il 16%) e nessuno sostiene che il corso abbiamo risposto solo poco alle iniziali aspettative; a Torino il 33,5% degli intervistati afferma che il corso ha solo parzialmente risposto alle aspettative, il 4,5% poco, mentre solo un intervistato si dice completamente soddisfatto (vedi Grafico 5).

A Torino la soddisfazione è più bassa a causa di una forte perplessità sulla mancanza dell'applicazione pratica, in un corso che risulta a loro parere troppo teorico, è di quest'opinione la metà dei partecipanti (vedi Grafico 6). Gli intervistati dicono ad esempio che «vi sono state troppe lezioni con risvolto più teorico che pratico», o «si è troppo dilungato su aspetti teorici o di stretta legislazione e meno su aspetti pratici e psicologici», o ancora c'è stato «[...] poco approfondimento per una preparazione psicologica pratica: COME DOBBIAMO RELAZIONARCI CON IL CLIENTE?».

David Michael Vittoria (1999) sottolinea che date le novità apportate al nuovo processo penale, con il passaggio da un sistema di tipo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio, si rende necessaria l'acquisizione di nuove competenze comportamentali da parte dei vari attori coinvolti (quindi anche dell'avvocato): conoscenze dichiarative (sapere che) e procedurali (sapere come), che riguardano sia la sfera del problem-solving, come capacità di affrontare problemi di carattere umano in modo efficace; sia la sfera dell'influenza interpersonale.

Sembra che il corso di Torino sia riuscito bene nel primo intento, infatti, il 27% dei soggetti fanno riferimento ad un buon approfondimento delle principali tematiche trattate, ma, per circa la metà dei partecipanti intervistati, abbia un po' peccato verso il secondo.

A Milano invece è solo il 19% dei partecipanti intervistati che evidenziano la mancanza di un aspetto pratico, ma di natura prettamente giuridica; mentre il 35% ritiene che il corso sia stato ampiamente esaustivo. Il 10% lo apprezza proprio perché si sono trattati gli argomenti con una prospettiva pratica («perché tutte le tematiche di maggior interesse sono state trattate e sviluppate, anche dal punto di vista pratico, mediante esemplificazioni») (vedi Grafico 7).

GRAFICO 5




GRAFICO 6





GRAFICO 7



Si vuole sottolineare la significatività di un altro dato, nel quale oltretutto vi è una forte differenza tra il corso di Milano e quello di Torino.

Nel secondo e nel terzo questionario è stata utilizzata una domanda al fine di chiedere ai partecipanti intervistati, prima a metà e poi alla fine del corso, se reputavano la formazione ricevuta adeguata ad intervenire come importante figura di riferimento per il minorenne all'interno di un progetto rieducativo, responsabilizzante e di crescita.

In questo caso, vi erano delle aspettative iniziali (dal punto di vista del ricercatore), si pensava cioè che a questa domanda alla fine del corso i partecipanti rispondessero aumentando la percezione dell'adeguatezza (cioè, in termini di risposta, passando da no o non so a sì).

In realtà alla fine dei due corsi per difensori d'ufficio solo il 37% dei partecipanti intervistati sostiene di aver ottenuto una formazione che gli permetterà di agire nel processo penale, conformemente alle finalità educative e responsabilizzanti (finalità che, tra l'altro, la maggioranza dei soggetti dell'indagine, come visto in precedenza, riconoscono pienamente). E' vero però che nel confrontare le risposte date dal campione a metà e a fine corso, risulta che i soggetti che, nel secondo questionario, hanno risposto sì sono il 26% e no il 33%, mentre nel terzo questionario tali percentuali corrispondono rispettivamente al 37% ed al 14%. Se in particolare si osserva il dato parziale dei due corsi, si può vedere che a Torino è il 19% dei soggetti a rispondere sì a metà corso ed il 21% alla fine; mentre a Milano è il 60% per il sì al termine rispetto un precedente 37% (vedi Grafici 8 e 9). Nell'analizzare i cambiamenti di opinione di ciascun partecipante intervistato, è il 20% dei soggetti a passare da no o non so a sì, di cui l'11% a Torino ed il 30% a Milano; il 51% non varia risposta; l'8% diventa meno certo alla fine del corso, passando cioè dal sì al non so, addirittura, il 5% degli intervistati, solo a Torino, nel secondo questionario non sa se ha una formazione adeguata e nel terzo conclude che non pensa che la propria attuale formazione gli consentirebbe di intervenire come importante figura di riferimento per il minorenne (vedi Grafici 10, 11 e 12).

La comprensione del significato, dello spirito e delle finalità del nuovo processo penale minorile non coincide, per i soggetti intervistati, con la percezione di aver raggiunto una formazione adeguata per rispettare tali obiettivi. Quanto visto fa ritenere che il sapere acquisito in teoria non sempre riesce a trasformarsi in modalità operative, in particolare,

per i soggetti del corso di Torino, il *sapere che* rischia di trasformarsi in *sapere inerte*, cioè non utilizzabile per i fini per i quali è stato appreso. (Gulotta, 1990).

Il dato è ancora più interessante se si nota che proprio nel corso di Milano, dove nella struttura del programma si usa una doppia modalità, una di carattere informativo (lezioni) ed una di carattere formativo (role-playing, modeling, sussidi audiovisivi), nessun soggetto alla fine del corso sostiene di non avere ricevuto una formazione adeguata, e più della metà dei partecipanti intervistati (60%) ritiene invece di averla raggiunta.

Esulando da un'analisi prettamente quantitativa, tale dato può essere legato alle già evidenziate differenze nell'organizzazione dei due corsi; l'addestramento e la formazione di chi esercita una professione forense, infatti, devono tendere non solo a trasferire notizie e concetti, ma anche ad un apprendimento esperienziale ottenuto tramite tecniche idonee quali role playing, simulazione, videoregistrazione. (De Cataldo Neuburger, cit. in Forza, 1997).

GRAFICO 8




GRAFICO 9




GRAFICO 10




GRAFICO 11





GRAFICO 12



I corsi di specializzazione dovrebbero avvicinare la *mentalità* degli avvocati a quella degli psicologi, questo perché è necessario non solo conoscere le nuove regole che riguardano il penale, ma anche adeguarsi ai diversi principi cui tali norme si ispirano. (Gulotta, 1990).

Ultima considerazione che si vuole fare riguarda l'utilizzo di un indice che sintetizzi in un unico valore i diversi aspetti che emergono dalle differenti domande, "dicotomizzandoli" in due dimensioni opposte: una garantista l'altra educativa. Gli aspetti riguardanti la conoscenza; la formazione; le aspettative; le opinioni; gli interessi; le motivazioni; il ruolo hanno uno sviluppo diverso nell'arco della frequenza dei due corsi. Quando si è cercato di riassumere tutte queste tendenze in un unico indice numerico, è venuto meno il significato del dato ottenuto, non si sono cioè evidenziati netti spostamenti dei soggetti dell'indagine in direzione della dimensione educativa o di quella garantista. Questo può forse essere ricondotto a quello che rileva Cristiania Panseri "l'intervento nei confronti del minore costituisce un'area delicatissima caratterizzata da un'inevitabile complessità" (2001). Nella maggior parte delle risposte date dai soggetti dell'indagine, utilizzando una metafora presa in prestito dalla logica matematica, si può sostenere non sia stata effettuata una scelta orientata verso l'esclusione (o...o) ma l'inclusione (e...e; sia...sia), ossia l'integrazione degli aspetti relativi al diritto con quelli relativi alle scienze sociali e comportamentali.

La complessità, infatti, richiede "l'apporto conoscitivo e interpretativo prodotto da più soggetti, portatori di competenze diverse; non è un caso che il nostro processo si configuri come uno scenario in cui tale pluralismo di apporti deve essere garantito all'interno di un'interazione corretta che meriti il nome di collaborazione". (Turri, 1998). E non è neppure un caso che si parla sempre più spesso di *progetti di formazione interprofessionali per giuristi e psicologi* (Della Corte, 2001), in cui si lavori sia sul ruolo individuale, sia sull'interazione e collaborazione tra i ruoli partners.

Dall'indagine svolta nei due corsi per avvocati difensori, risulta chiaramente che la maggior parte degli intervistati si aspettano dai corsi, per meglio rispondere al mandato difensivo, una formazione *plurale*, che concili approfondimenti di ordine tecnico e giuridico con osservazioni legate alle materie socio-psico-pedagogiche.

Per ottenere tale formazione è risultato molto più utile servirsi del livello indiretto della psicologia e dei modelli dell'apprendimento esperienziale dell'adulto. Sia il trasferimento delle notizie e dei concetti, sia l'acquisizione di competenze psico-sociali, quali capacità relazionali, comunicative, argomentative, di ascolto, si raggiungono con maggiore significatività se si utilizzano, oltre alla lezione frontale, tecniche idonee quali: role playing, simulazioni, videoregistrazioni, metodo dei casi, ecc.. Tutto quanto detto per ottenere che «le lezioni rispondano alle esigenze che quotidianamente si propongono durante la professione di avvocato», che «ci sia una maggiore possibilità di interagire con i relatori che si avvicendano durante il corso», e affinché «la maggior parte delle lezioni sia adatta ad avvocati e non a studenti universitari». E' molto significativo, in relazione a quanto sostenuto, evidenziare che sono proprio le lezioni con un *taglio pratico* i temi che hanno riscosso più successo tra i partecipanti di Torino, ed il modeling ed il role playing tra quelli di Milano.

Concludendo sono proprio la collaborazione tra i soggetti, in termini di *modalità psicologiche*, e l'utilizzo di *gruppi di lavoro* che comprendono diverse professionalità, che permettono lo svolgimento di un utile lavoro comune, allargato ed integrato, e sostanziano lo specifico e fondante *interesse del minore*.

## **BIBLIOGRAFIA**

- AA.VV., *Speciale: lo studio e la sperimentazione dell'intervento sulla devianza minorile nella provincia di Trento*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.4/1998
- BLANDINO G., GRANIERI B., *La disponibilità ad apprendere: dimensioni emotive nella scuola e formazione degli insegnanti*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995
- CESARO G., Il processo minorile, in GULOTTA G. e collaboratori, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, pp. 919-928, 2000
- CIVIDALI I., *La formazione del giudice minorile*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.2/1995
- CIVIDALI I., *La formazione e l'aggiornamento dei magistrati "superiori"*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.3/1995
- DAMA R., *L'avvocato nelle procedure civili del tribunale per i minorenni*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.2/1995
- DE CATALDO NEUBURGER L., *Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile*, Cedam, Padova, 1990
- DE LEO G., DELL'ANTONIO A. (a cura di), *Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori*, Giuffrè, Milano, 1993
- DE LEO G., PATRIZI P. (a cura di), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano, 1995
- DELLA CORTE R., Il ruolo e la professione, in FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G., *Difendere valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano, 2001
- DI NUOVO S., GRASSO G., *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 1999
- FORZA A. (a cura di), *Il processo invisibile. Le dinamiche psicologiche nel processo penale*, Marsilio, Venezia, 1997
- FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G. (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano, 2001
- GULOTTA G. e collaboratori, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2000
- GULOTTA G. e collaboratori, *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale: metodologia giudiziaria*, Giuffrè, Milano, 1990
- GULOTTA G., ZETTIN M., *Psicologia giuridica della responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1999
- KNOWLES M.S. (1989), *La formazione degli adulti come autobiografia: percorso di un educatore tra esperienza e idee*, Tr. It. Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996
- MESTIZ A., Il sistema penale minorile: aspetti organizzativi e operativi, in FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G., *Difendere valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano, 2001
- MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 1996

- OLIVETTI MANOUKIAN F., Problemi e prospettive: il punto di vista del formatore, in AA.VV., *Speciale: lo studio e la sperimentazione dell'intervento sulla devianza minorile nella provincia di Trento*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.4/1998
- PALOMBA F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 1991
- PANSERI C., Aspetti deontologici del ruolo del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del perito nel processo penale minorile, in FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G., *Difendere valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano, 2001
- PERUCCI M., *Bambini e adolescenti di fronte alla legge. Legislazione minorile, diritti dei bambini, diritti e doveri degli adolescenti*, Nuove Ricerche, Ancona, 1994
- QUAGLINO G.P., Dispense del Corso di Psicologia della Formazione, A.A. 1998/1999
- RICCIOTTI R., *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 1998
- TURRI G.C., *L'audizione nel processo penale del minore indagato*, in *Minorigiustizia*, Franco Angeli, Milano, n.4/1998
- VITTORIA D.M., Un modello di argomentazione e controargomentazione per il processo penale, in GULOTTA G., ZETTIN M., *Psicologia giuridica della responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1999
- ZARA G., Il processo come momento educativo e terapeutico. Una lettura della funzione della legge penale minorile nell'ottica della Therapeutic Jurisprudence (o diritto terapeutica), in GULOTTA G., ZETTIN M., *Psicologia giuridica della responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1999

#### **PER LA PARTE METODOLOGICA (Costruzione dello strumento di rilevazione e analisi dei dati)**

- CORBETTA P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999
- DAUTRIAT H., *Il questionario. Guida per la preparazione e l'impiego nelle ricerche sociali di psicologia sociale e di mercato*, Franco Angeli, Milano, 1996
- ORTALDA F., *La survey in psicologia. Manuale di metodologia di base*, Carocci, Roma, 1998

#### **PARTE LEGISLATIVA**

##### CONVENZIONI:

- Regole Minime per l'amministrazione della giustizia penale minorile (Pechino, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 29 novembre 1985)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n.176)

**LEGGI:**

D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

D.L.vo 28 luglio 1989, n.272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R.448/88)

D.L.vo 28 luglio 1989, n.271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)